

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Oggetto: FERIE NON GODUTE E OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Con l'avvicinarsi della fine del mese di giugno, le aziende dovranno valutare attentamente l'eventuale residuo di ferie maturate, ma non godute, avuto riguardo all'annualità 2016. Come noto, ove la contrattazione collettiva non disponga diversamente, le ore di ferie maturate nel corso di un anno andranno usufruite, dal lavoratore, nei 18 mesi successivi. In mancanza di tale utilizzo, il datore di lavoro è chiamato al versamento della contribuzione dovuta su tale residuo, salvo recupero al momento dell'effettivo utilizzo delle ferie stesse.

Assieme alle retribuzioni del mese di luglio 2018, inteso quale limite massimo, i datori di lavoro dovranno quindi liquidare sul piano contributivo anche il valore retributivo delle ore di ferie, maturate nel corso dell'anno 2016, non godute dai lavoratori. Il versamento sarà quindi effettuato, al più tardi, entro il giorno 20 agosto 2018 (si ricorda che, per previsione normativa, le scadenze poste tra il 1° e il 20 agosto sono tutte spostate a quest'ultimo giorno). Il tutto sarà esposto nel flusso UniEmens relativo alla mensilità sopra indicata.

Nel momento in cui il lavoratore usufruirà di tali ore di ferie, sarà cura del datore di lavoro recuperare a credito il versamento già effettuato, esponendo i dati nel flusso UniEmens del mese interessato.